

L'ESPERTO RISPONDE/Le richieste del dirigente ai docenti di una scuola primaria

Il ricorso ai mezzi informatici non è obbligatorio in presenza

La legge non lo prevede, anche se è prassi ormai ricorrente

Sono un'insegnante di scuola primaria. Il dirigente della scuola dove presto servizio ci ha chiesto di fornire agli alunni materiale didattico in formato informatico inerente alle lezioni che svolgiamo in classe in presenza, così da consentire loro di seguire utilizzando lo smartphone o il tablet durante le lezioni. È così?

lettera firmata

Nel 2007 l'allora ministro Fioroni emanò una circolare con la quale vietava a docenti e alunni di utilizzare lo smartphone in classe. Successivamente, però, durante il dicastero Fedeli, l'amministrazione centrale emanò un decalogo con il quale invitava docenti ed alunni a utilizzare i dispositivi nell'ambito del processo didattico-apprenditivo. Infine, il 25 ottobre scorso, è stata siglata, sebbene solo da Anief e Cisl, l'ipotesi di contratto integrativo sulla didattica a distanza, che regola lo svolgimento

della prestazione di insegnamento a distanza con l'ausilio della strumentazione informatica. L'ipotesi di accordo è stata firmata successivamente anche dalla Cgil. Il testo negoziale, dunque, dopo che avrà ottenuto il placet degli organi di controllo, dispiegherà effetti, perché la percentuale complessiva dei sindacati firmatari supera il 50% previsto dalla legge. Il quadro normativo appena delineato, peraltro, non induce a ritenere che vi sia alcun obbligo all'utilizzo di materiali informatici durante lo svolgimento delle attività didattiche in presenza. Nondimeno è ragionevole ritenere che la tendenza all'utilizzo dei mezzi informatici costituisca ormai una vera e propria prassi. Pertanto, sebbene non sussista obbligo alcuno di utilizzare tali mezzi se la classe lavora in presenza, è ragionevole ritenere che sia comunque auspicabile che gli alunni e la scuola siano muniti della strumentazione necessaria.

Antimo Di Geronimo

be un intervento interpretativo da parte dell'amministrazione centrale. Nondimeno, nell'accezione comune, con il termine «stagione» si intende l'intero ciclo di concerti, recite e rappresentazioni lirico-sinfoniche che costituisce l'offerta artistica della fondazione lirico sinfonica o dell'orchestra che sia stato realizzato nell'anno solare di riferimento. Tale accezione, però, non si fonda su alcuna nozione giuridica, atteso che né il legislatore né la giurisprudenza ha finora affrontato la questione. Pertanto, in assenza di contestazioni o di pronunce di diverso avviso, vale l'indirizzo interpretativo adottato dall'amministrazione che ha effettuato la valutazione.

Antimo Di Geronimo

Il dirigente scolastico, se a conoscenza di una situazione patologica ostativa della frequenza a scuola da parte del docente, nelle more dell'accertamento della situazione di fragilità, può sospendere dal servizio, in via cautelare, il docente interessato. Tale potere è espressamente previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b) e commi 2, 4 (motivazione della situazione di urgenza), 5, 6 e 7 del decreto del presidente della repubblica 171/2011, peraltro, espressamente richiamato nella circolare del ministero dell'istruzione 1585 dell'11 settembre scorso.

Qualora il dirigente scolastico non dovesse avvalersi di tale potere e la situazione patologica della docente interessata dovesse richiederlo, la medesima potrebbe valutare, previa consultazione del proprio medico curante, la possibilità di fruire di un periodo di assenza per malattia. Nel caso in cui non ve ne fossero i presupposti, l'interessata potrebbe comunque fruire dei 9 giorni di permesso retribuito previsti dall'articolo 15 del contratto di lavoro o, in alternativa, di un periodo di aspettativa per motivi personali (si veda l'articolo 18 del contratto).

Antimo Di Geronimo

© Riproduzione riservata

La rettifica del punteggio non vanifica la graduatoria

A seguito di una rettifica del punteggio nella graduatoria provinciale per le supplenze sono stata licenziata dal dirigente scolastico. Vorrei sapere se ho diritto ad accettare eventuali ulteriori incarichi di supplenza se dovessi risultare in posizione utile nella graduatoria rettificata.

lettera firmata

Ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del contratto di lavoro del 2007, ancora applicabile per effetto del rinvio operato dall'articolo 1, comma 10, del vigente contratto di lavoro, l'annullamento della procedura di reclutamento, a seguito della rettifica del punteggio in graduatoria, comporta la riso-

luzione del rapporto di lavoro. Se tale annullamento è dovuto a mera rettifica del punteggio in graduatoria e, dunque, in assenza di alcuna responsabilità penale in capo all'aspirante docente interessato, il medesimo ha comunque titolo ad accettare ulteriori proposte di lavoro qualora, nella graduatoria rettificata, risulti in posizione utile a ricevere tali proposte.

Antimo Di Geronimo

Stagione e produzioni, il rebus del punteggio

Sono un docente precario e ho ottenuto una supplenza su una cattedra di violino in un liceo musicale tramite Gps. Un collega sostiene che non avrei diritto ai punti che mi sono stati assegnati per la partecipazione

ad alcune stagioni in un teatro lirico, perché avrei partecipato solo ad alcune produzioni e non all'intera stagione.

lettera firmata

Il punto B.21 della tabella di valutazione dei titoli allegata all'OM 60/2020 prevede che l'aspirante docente abbia titolo al riconoscimento di 5 punti per ciascuna stagione nella quale abbia prestato attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre sinfoniche di fondazioni lirico sinfoniche o orchestre riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967 n. 800, o in analoghe istituzioni estere, per ciascuna stagione e sino a un massimo di 30 punti. La norma non reca la nozione di «stagione» e, dunque, meritereb-

Esonero dal servizio e accertamento della fragilità

Sono una docente affetta da patologie che, secondo il mio medico, scongiurerebbero lo svolgimento dell'attività didattica in presenza. Un eventuale contagio da Covid, infatti, potrebbe espormi a rischi aggiuntivi rispetto a un soggetto sano. Ho presentato la domanda per l'accertamento della fragilità, ma non è ancora stata fissata la visita. C'è un modo per non andare a scuola prima della visita?

lettera firmata

I quesiti, con nome, cognome e città, non devono superare le 20 righe e vanno inviati all'indirizzo: aziendascuola@italiaoggi.it

ItaliaOggi - AZIENDA SCUOLA

Il ricorso ai mezzi informatici non è obbligatorio in presenza
La legge non lo prevede, anche se è prassi ormai ricorrente

Scuola

Abbonamento annuale a soli €47,00